

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 marzo 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	54,83
ex 10.01	Frumento duro	55,48
10.02	Segala	38,83
10.03	Orzo	41,45
10.04	Avena	37,16
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	38,03 <sup>(1)</sup>
10.05 B	Granturco altro	38,03
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	30,80
ex 10.07 B	Sorgo e durra	33,44
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	77,45
11.01 B	Farine di frumento segalato	77,45
ex 11.01 C	Farine di segala	64,80
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	95,68
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	82,91

<sup>(1)</sup> Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 292/68 DELLA COMMISSIONE  
del 13 marzo 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento n. 247/67/CEE <sup>(2)</sup> e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. 138 del 1. 7. 1967, pag. 8.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1968.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore generale aggiunto

### ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 marzo 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0,15
ex 10.01	Frumento duro	0	0,75	0,75	1,30
10.02	Segala	0	1,90	1,90	2,90
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0,25	0,25	0,25
ex 10.07 B	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
ex 11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,027	0,027
ex 11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0	0	0,020	0,020
ex 11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0	0	0	0
ex 11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0	0	0,023	0,023
ex 11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0	0	0	0
ex 11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0	0	0	0